

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n. 594

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

OGGETTO: Art.34 Legge Regionale 9/2025 – disposizione illegittima in materia di Deflusso Ecologico.

Premesso che:

- la Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE, recepita nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. 152/2006, stabilisce che i gestori delle acque debbano garantire il rispetto del Deflusso Ecologico (DE) al fine di raggiungere il buono stato dei corpi idrici e tutelare gli ecosistemi fluviali;
- nel 2017 la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha adottato la "Direttiva Deflussi Ecologici", che mira a bilanciare il buono stato dei corpi idrici, gli usi idrici e la diminuzione della risorsa causata dai cambiamenti climatici;
- in Piemonte il D.P.G.R. 27 dicembre 2021, n. 14/R, ha introdotto specifiche disposizioni regionali per l'implementazione del deflusso ecologico, pubblicate sul BUR del 5 gennaio 2022;
- con la Legge Regionale n. 9/2025 ("Legge di riordino"), all'articolo 34, si è disposto non solo un rinvio di un anno e mezzo all'applicazione del DE, ma anche un nuovo criterio di calcolo "dinamico" che limita il rilascio a un massimo del 30% della portata effettiva in derivazione, svincolandolo dai dati storici e scientifici previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;

- tale norma è in palese contrasto con la Direttiva 2000/60/CE, il Piano di Gestione del Distretto del Po e il Piano di Tutela delle Acque regionale;
- con comunicazione del 5 agosto 2025 l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha formalmente chiesto alla Regione Piemonte l'abrogazione dell'art. 34 e di altre due disposizioni della L.R. 9/2025, in quanto in contrasto con la normativa ambientale nazionale ed europea, al fine di mantenere il principio di non deterioramento dei corpi idrici e la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela delle acque.

Considerato che:

- la norma approvata rischia di compromettere in modo grave la qualità dei corpi idrici piemontesi, già soggetti a forte pressione a causa dei cambiamenti climatici e delle derivazioni a scopo agricolo e industriale;
- La posizione assunta dal Ministero evidenzia un conflitto istituzionale e la possibilità concreta che la legge regionale venga impugnata davanti alla Corte Costituzionale;
- è responsabilità della Regione Piemonte prevenire il rischio di contenziosi e assicurare la piena conformità del proprio ordinamento alle normative comunitarie, nazionali e di distretto in materia ambientale.

INTERROGA

La Giunta Regionale

Per sapere se la Regione intenda dare seguito alla richiesta formale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, procedendo all'immediata abrogazione dell'articolo 34 della L.R. 9/2025.

Alberto Unia



Consigliere Regionale
Gruppo Movimento 5 Stelle